



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Marco Polo S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Cacciato Insilla, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Tudor, in Trieste, Galleria Protti 1;

***contro***

Consorzio Per L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

***nei confronti di***

Elettrica Gover Snc di Gover Luciano & C., M.E.Co.In. Metalmeccanica Edilizia Costruzioni Industriali Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Gianni Zgagliardich ed Elvio Mengotti, con

domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via Filzi 8;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale di gara, relativo alla seduta pubblica del 25 agosto 2011 nella quale l'Autorita procedente ha dichiarato l'esclusione per accertata anomalia dell'offerta della Marco Polo spa ed ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'ATI costituenda Elettrica Gover S.n.c. di Gover Luciano, in persona del legale rappresentante p.t. (mandataria) con M.E.CO.IN S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.(mandante) dalla gara di appalto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, dei mezzi di spegnimento incendi, degli impianti di sicurezza e del sistema di automazione centralizzato, per la durata di cinque anni, indetta dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
- della suddetta aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 25 agosto 2011;
- della nota del 26 agosto 2011 di comunicazione dell'esclusione della Marco Polo e dell'aggiudicazione provvisoria;
- della nota prot. n. 3SE/124/10/5282 del 7 settembre 2011 con la quale il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ha comunicato la suddetta aggiudicazione definitiva e la relazione di verifica dell'offerta della Marco Polo spa;
- della disposizione del Direttore Generale del 5 settembre 2011 n.

- 298 con la quale sono stati approvati gli atti di gara;
- della disposizione del Direttore Generale del 7 settembre 2011 n. 298 con la quale sono stati approvati gli atti di gara;
  - della relazione del Rup del 19 agosto 2011 di verifica della congruità dell'offerta;
  - del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, della nota di convocazione dell'audizione del 18.7.2011 e del verbale di cui alla suddetta audizione, nonché di tutti gli atti antecedenti e successivi. c/o comunque connessi;
  - per quanto di ragione dell'art. 6 del capitolato d'onere, nella parte in cui demanda al Responsabile del procedimento la verifica dell'anomalia dell'offerta;
  - per quanto necessario del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'Ati aggiudicataria e della relativa relazione;
  - del contratto di appalto qualora stipulato nelle more del presente giudizio;
  - per il risarcimento in forma specifica
  - in subordine per il risarcimento per equivalente

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 14 marzo 2012:

per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto e relativi n. 4 allegati, stipulato il 31 gennaio 2012, comunicato il 2 febbraio 2012, tra il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e l'Ati Elettrica Gover Srl (già Elettrica Gover snc di Gover

Luciano & C.) con Me.Co.In. Metalmeccanica Edilizia Costruzioni Industriali Srl avente ad oggetto l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, dei mezzi di spegnimento incendi, degli impianti di sicurezza e del sistema di automazione centralizzato, per la durata di cinque anni;

per l' annullamento:

- della disposizione del Direttore Generale del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste n. 33 del 31/1/2012 di approvazione della bozza di contratto di appalto e autorizzazione alla stipulazione e relativi allegati;

- della disposizione del Direttore del servizio ingegneria, tecnologia e Ambiente del 30 maggio 2011 n. 56 di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza a partire dal 31 maggio 2011 e del verbale del 31/5/2011 con cui il responsabile del procedimento ha provveduto all'esecuzione anticipata del servizio, mai comunicati e di cui si è appresa l'esistenza in data 22/2/12 in quanto richiamati dalla disposizione n. 33 del 31/1/2012;

- per la proposizione della domanda di subentro nel suddetto contratto;

- in subordine per il risarcimento del danno per equivalente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Per L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e di Elettrica Gover Snc

di Gover Luciano & C. e di M.E.Co.In. Metalmeccanica Edilizia  
Costruzioni Industriali Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 il dott. Rita  
De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente impugna il provvedimento del 25.8.11 con cui è stata nuovamente esclusa - a seguito di una rinnovata verifica di congruità - dalla gara per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti tecnologici, dei mezzi di spegnimento incendi, degli impianti di sicurezza e del sistema di automazione centralizzato, per la durata di cinque anni, bandita dal Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, per accertata anomalia dell'offerta. Impugna altresì alcuni atti collegati (tra i quali, l'ammissione alla gara della controinteressata e l'esito del giudizio di anomalia della sua offerta), con richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, e/o di risarcimento del danno.

1.1. - In fatto, espone di aver partecipato alla gara di cui trattasi, di cui era risultata aggiudicataria, venendone, una prima volta, esclusa per asserita anomalia dell'offerta. Avverso tale risultato, ha proposto ricorso, accolto da questo Tribunale con sentenza n. 297/11, con la

quale si è ordinata la riapertura del procedimento di verifica di congruità dell'offerta. Anche questo secondo procedimento, tuttavia, si è concluso negativamente per la ricorrente, che, col presente ricorso, impugna l'intera procedura, svoltasi, a suo dire, illegittimamente.

1.2. - In particolare deduce:

- 1) violazione dell'art. 2 della L. 241/90 e degli artt. 87 e 88 del D.Lg. 163/06. Difetto di presupposti, motivazione incongrua. Violazione della *lex specialis* e dell'art. 97 della Costituzione. Errata applicazione del D.M. 15.3.10 e delle allegate tabelle. Travisamento di fatto. Abnormità del giudizio.
- 2) Errata valutazione del costo del lavoro e delle giustificazioni presentate. Travisamento di fatto, carente valutazione complessiva dell'offerta economica (che sarebbe, invece, sostenibile) Violazione dell'art. 88 del D.Lg. 163/06
- 3) Congruità dell'utile di impresa
- 4) Legittima rimodulazione del prezzo offerto
- 5) Errato calcolo della soglia di anomalia
- 6) Incompetenza del R.U.P. e violazione dell'art. 88 D.Lg. 163/06
- 7) Violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lg. 163/06
- 8) Violazione dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri; violazione dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. 554/99. Illegittima costituzione dell'ATI aggiudicataria.
- 9) Insussistenza dei requisiti di ammissione dell'aggiudicataria per

scadenza della SOA. Violazione dell'art. 3 del Capitolato e degli artt. 40, 41 e 42 del D.Lg. 163/06. Violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/93 e degli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. 34/00.

10) Illegittimità del procedimento di verifica di anomalia dell'aggiudicataria per disparità di trattamento, contraddittorietà e incompetenza del R.U.P.. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

2. - L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

*In limine*, ne eccepisce la parziale inammissibilità, per quanto concerne le doglianze avverso l'aggiudicazione alla controinteressata, posto che, dall'annullamento di tale atto, e financo dalla sua esclusione dalla gara, la ricorrente non trarrebbe alcun apprezzabile vantaggio. Infatti, nella graduatoria finale, Marco Polo s.p.a. si era collocata al secondo posto (ed era risultata aggiudicataria solo perché la prima era stata esclusa), mentre la controinteressata risulta solo quarta, quindi non precede la ricorrente, ma la segue in graduatoria.

3. - Anche l'ATI controinteressata si è costituita in giudizio dispiegando ampie difese per contrastare le affermazioni dell'istante e ribadire la legittimità dei provvedimenti opposti.

4. - Con motivi aggiunti, depositati il 14.3.12, Marco Polo s.p.a. chiede sia dichiarata l'inefficacia del contratto, nel frattempo stipulato, proponendo un ulteriore motivo consistente nella pretesamente omessa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria, che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto essere

nuovamente accertati essendo *medio tempore* intervenuta una modifica societaria, in quanto la mandataria si è trasformata da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata.

5. - Tutte le parti hanno depositato numerose ed ampie memorie di precisazione, con cui hanno puntualizzato le già rassegnate conclusioni.

6. - Innanzi tutto, va delibata l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso, per originaria carenza di interesse, sollevata dalla resistente Amministrazione, che deve essere accolta.

L'istante, infatti, contesta non solo il nuovo giudizio negativo in merito alla sostenibilità della propria offerta, emesso in sede di rinnovazione dell'originario (ugualmente negativo) giudizio di anomalia - annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 641/10 - ma anche l'aggiudicazione della gara alla controinteressata e la sua stessa ammissione all'appalto di cui trattasi.

A queste censure la ricorrente non ha, invero, alcun apprezzabile interesse. Infatti, se il ricorso fosse respinto, *nulla quaestio*. Ma lo stesso deve dirsi anche, come sottolinea l'Amministrazione, laddove il ricorso venisse accolto (con contestuale dichiarazione del diritto dell'istante a conseguire l'appalto), poichè la sentenza sarebbe idonea, *ex se*, a travolgere l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, cui conseguirebbe - compiute le necessarie valutazioni quanto allo stato di esecuzione del contratto secondo le regole di cui agli artt. 121 e sg. del D.Lg. 104/10 - o la dichiarazione

di inefficacia dello stesso, ovvero, in caso contrario, il risarcimento del danno. Nessun interesse può quindi essere ravvisato in capo alla ricorrente a escludere dalla gara o a contestare l'aggiudicazione ad una concorrente che comunque la segue in graduatoria.

Quanto esposto vale anche, all'evidenza, per il motivo aggiunto.

6.1. - Ci si limiterà, quindi, all'esame delle doglianze riferite alla nuova valutazione di anomalia dell'offerta.

Merita sottolineare (come statuito da giurisprudenza assolutamente maggioritaria) che il giudizio che conclude il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale, ha natura - globale e sintetica - di controllo della serietà dell'offerta nel suo insieme, ed è espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese siano abnormi, manifestamente illogiche o affette da errori di fatto (C.S. 2093/11 e 1719/11). Ferma, in ogni caso, l'immodificabilità dell'offerta nel suo complessivo importo economico, la giurisprudenza ha anche chiarito che "non si può escludere la possibilità che nel sub-procedimento di anomalia, che non è vincolato a specifiche formalità, sia modificata la prospettazione delle giustificazioni relative alle varie componenti di prezzo, il che non incide sulla serietà dell'offerta, ma solo sulla gestione interna dell'impresa offerente" (TAR Veneto n. 1664/11); si è chiarito altresì "che è *jus receptum* che la verifica di anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze di quest'ultima, bensì

l'accertamento se la stessa, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile; se dia cioè serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto" (C.S. n. 1369/12). Il giudice amministrativo, inoltre, nel sindacare le valutazioni espresse dall'Amministrazione appaltante, non può sostituirsi ad essa effettuando un autonomo giudizio di congruità, ma deve limitarsi ad un sindacato estrinseco, da svolgersi attraverso il controllo della logicità dell'iter motivazionale del provvedimento alla stregua delle giustificazioni fornite dall'impresa (sul punto, si veda la recente decisione della Cass. SS.UU. n. 2312/12). In definitiva, ferma restando l'offerta, la dimostrazione di convenienza della stessa può essere fornita dall'aggiudicatario anche adattandone alcuni elementi, purché essa, nel suo complesso, risulti attendibile. Il giudizio di attendibilità, che appartiene alla sfera di discrezionalità funzionale dell'Amministrazione, in tanto può essere sindacato *ab externo* dal giudice in quanto appaia palesemente incongruo.

6.1. - Nella specie, la valutazione negativa sulla congruità dell'offerta non risulta affetta da alcuno dei vizi prospettati, cosicché il ricorso va respinto.

La decisione di questo Tribunale n. 297/11 ha annullato il primo giudizio negativo di anomalia dell'offerta imponendo all'Amministrazione "di riprendere in mano il procedimento per la verifica di anomalia a partire dalle giustificazioni fornite dalla ricorrente tramite il modello E".

E ciò la S.A ha fatto, richiedendo, in data 27.6.11, alcuni chiarimenti riguardo a due aspetti dell'offerta: la copertura dei costi derivanti dall'eventuale assenza (per malattia, ferie, infortuni, permessi sindacali, formazione obbligatoria ecc.) degli 11 addetti di cui il Capitolato prescrive la obbligatoria presenza giornaliera sui luoghi dell'appalto (dato *ex ante* non indicato), e la quantificazione dei costi IRAP e IRES che gravano sul personale impiegato nelle prestazioni aggiuntive di cui ai punti B3, B4, B5 e B6 dell'offerta economica (cioè: visite nei giorni non lavorativi, manutenzioni programmate nei giorni festivi e prefestivi; lavori straordinari) esso pure precedentemente non dichiarato.

Per maggior chiarezza, merita ricordare che l'appalto di cui trattasi richiede la presenza costante presso le sedi del Consorzio di 11 soggetti di qualifica diversa (dal III al VI livello del CCNL metalmeccanici, applicato dalla Ditta) per 8 ore al giorno, per 5 giorni la settimana. Questa prestazione andava compensata a *forfait* in base all'offerta. Inoltre l'aggiudicatario doveva fornire servizi aggiuntivi, compensati a parte, e non oggetto di verifica.

Poiché nella precedente fase la ricorrente aveva quantificato i costi del personale semplicemente moltiplicando le retribuzioni annue degli 11 addetti per il numero di anni dell'appalto, non indicando il costo delle eventuali, e fisiologiche, sostituzioni, il RUP ha ritenuto di richiedere di esplicitare tale costo "nel timore che, in caso di assenza, non ci sarebbe stata alcuna sostituzione, o che le sostituzioni

sarebbero state gratuite o “caricate” su altra commessa”. Per facilitare la Ditta, il RUP offriva un prospetto economico-tipo, basato sui costi medi orari della tabella ministeriale del CCNL dei metalmeccanici, cui la stessa avrebbe dovuto adeguarsi per fornire le richieste precisazioni ed approfondimenti, così come indicato dall’art. 86, comma 3-*bis*, del D.Lg. 163/06.

A dire della ricorrente, la richiesta del RUP (alla quale peraltro non si è adeguata) sarebbe errata, in quanto pretenderebbe di moltiplicare il costo orario del lavoro (che è già comprensivo delle assenze) per il numero di ore teoriche lavorate (2088) anziché per il numero di ore effettivamente da prestare (1616). La Ditta, conseguentemente, ha dimesso un suo proprio prospetto da cui - dichiarato un tasso di assenteismo pari al 21,58%, dato peraltro in seguito più volte modificato - emerge, innanzi tutto, l’intenzione, mai prima evidenziata, di ricorrere al subappalto per 4 degli 11 operai a presenza giornaliera obbligatoria; ed una valutazione dei costi (nuovamente) risultante dalla somma delle retribuzioni di 7 soggetti con l’aggiunta del costo di 1,5 operai di quarto livello, per la sostituzione delle assenze. Dal suo stesso calcolo sarebbe derivato un aumento dei costi pari ad oltre 32.000 euro, che la stessa si proponeva di compensare riducendo l’utile di impresa dal 5,01 al 3,38%.

Poiché la spiegazione fornita non soddisfaceva alla richiesta, il RUP ha ritenuto la necessità di sentire l’Azienda per ulteriori

approfondimenti, il che è avvenuto nell'audizione del 18.7.11.

Neppure in tale sede si è tuttavia potuto giungere ad una positiva valutazione dell'offerta, sia per le continue variazioni apportate ai dati da valutare (ad esempio il tasso di assenteismo viene più volte modificato, passando dal 21,58, al 20,54; poi ancora al 21,28 e infine al 18,24; così come il valore di incremento per coprire lo stesso, quantificato in 1,5 operai, poi in 1,4 e infine in 1,3).

Ciò che rileva, tuttavia - e che conduce alla reiezione del primo motivo di ricorso - è, da un lato, che la Ditta ha rifiutato di effettuare i conteggi come richiesto dal RUP (e previsto dalla legge), mai dichiarando - come doveva - i costi medi orari del personale (che sono già comprensivi del costo dell'assenteismo, ed ai quali vanno aggiunti l'utile e le spese generali) per consentirne il raffronto con quelli indicati nelle tabelle ministeriali; dall'altro che i pretesi "errori" del RUP non sono affatto tali.

L' "errore" di cui al punto 1.1 ("stima del costo del personale di cui alle Tabelle Ministeriali) non sussiste, dato che le 2088 ore (*rectius*, 2080) prese a base del computo sono non le ore teoriche lavorate della Tab. Min., ma quelle effettive richieste dalla *lex specialis* per ciascun addetto, che operi 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, per un totale annuo di 22.880 ore (che, in ogni caso, il RUP correttamente dubita possano essere coperte da sole "11 persone fisiche la cui presenza effettiva sconterà le normali assenze"). Inoltre, il costo medio orario (che la ricorrente mai ha dichiarato) da

prendere in esame va fornito proprio per consentire un agevole riscontro dei prezzi offerti ed evitare le confusioni in cui è incorsa la Società, che, invece, ha dichiarato il costo annuo sommando le retribuzioni che intendeva corrispondere ai propri 11 (*rectius*: 7) dipendenti, aumentate da un variabile (e più volte modificato) incremento per le assenze.

La relazione del RUP (a cui si rinvia) offre una puntuale - e condivisibile - ricostruzione dei conteggi compiuti dalla Ditta, evidenziando come il ricordato errore di impostazione della stessa (e, in specie, il suo rifiuto di effettuare il conteggio secondo quanto previsto dalla Tabelle Ministeriali che, pur non obbligatorie, costituiscono una coerente falsariga per la valutazione delle offerte), abbia condotto a risultati, oltre che incerti, inaccettabili, in quanto ampiamente sottostimati. Infatti la ricorrente ha ragionato sempre in termini di costo annuo, per così dire “secco”, di ciascun operaio, e non in termini di ore di prestazione da remunerare, come da Capitolato.

6.1.1. - Al punto 1.2, l'istante lamenta l'errato computo di 72 ore per festività, problema su cui, invece, non risulta vi siano state osservazioni o contestazioni da parte del RUP.

6.1.2. - Il punto 1.3 contesta errori del RUP quanto all'incidenza dell'IRAP e IRES.

Osserva l'Amministrazione che, in realtà, è stato necessario richiedere tale computo non avendolo la Ditta mai precedentemente

esplicitato. In sede di giustificazioni, la stessa ha dovuto ammettere una sottostima pari a 5.316,50 euro per le prestazioni aggiuntive, e, in sede di successiva audizione, di ulteriori oltre 60.000 euro, che riducono ulteriormente il suo margine di utile (si veda la relazione del RUP alle pagine 10 e 11).

6.1.3. - Al punto 1.4, si lamentano errori del RUP quanto alle somme a disposizione per sostituzioni di vario genere, che la Ditta ha stimato in 1,5, con riferimento al costo di un operaio di IV livello, Secondo la ricorrente la stima è più che adeguata poiché la sostituzione potrebbe interessare operai di livello inferiore (II e III) il cui costo è sicuramente minore. Anche ammesso che il RUP sia nel giusto, conclude l'istante, la differenza in termini economici sarebbe irrilevante.

Il motivo, come correttamente obiettato dalla S.A., è infondato in quanto mal posto. Innanzi tutto, a tenore della *lex specialis* alle attività previste non è possibile adibire alcun operaio di secondo livello (essendo il terzo, il minimo), dal che risulta evidente che la media del costo degli undici operai è senza meno superiore al costo di un operaio di quarto livello. Inoltre, va rilevato come nelle giustificazioni offerte siano state più volte modificati i dati relativi alla percentuale di assenteismo (che spazia dal 21,58, poi 20,54; poi ancora 21,28 e infine 18,24. Si veda pg. 7 della Relazione RUP, alle cui puntuali osservazioni si rinvia), all'evidente fine di far quadrare i conti. Considerato un dato medio di assenze pari al 20,54 (che

correttamente il RUP ritiene essere il più attendibile, in quanto riferito ad un periodo temporale più esteso), il previsto utilizzo di 1,4 unità aggiuntive proposto dalla Ditta, non appare sufficiente.

Giova sul punto precisare che la giurisprudenza, se ha sempre sostenuto che nella verifica di anomalia non vanno ricercate e valorizzate singole incongruenze, ha altresì statuito che dalla sommatoria di molti elementi discordanti può essere dedotta una generale inaffidabilità dell'offerta (TAR Lombardia - Milano n. 662/11, secondo cui "il giudizio sulla serietà o meno dell'offerta va condotto in modo globale e, allo stesso tempo, sintetico con la conseguenza che la valutazione della sua inaffidabilità, che ... scaturisca dall'analisi complessiva dell'offerta, non può essere superata rivendicando l'eventuale parziale attendibilità di singole voci avulse dal contesto"; e, sul principio, C.S. n. 4593/11). A tacer del fatto che "il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla p.a. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della p.a., in esercizio di discrezionalità tecnica" (C.S. n. 343/12).

6.2. - Col secondo motivo (che riprende il primo sotto altra angolazione) si lamenta una pretesa insufficienza della motivazione e la mancata considerazione della globalità dell'offerta. Se ciò fosse

stato fatto, (afferma la ricorrente), si sarebbe pervenuti certamente ad una valutazione di congruità.

Il motivo è infondato in fatto, prima ancora che in diritto.

Infatti la valutazione effettuata al RUP, come è dato evincere dalla documentazione in atti, è stata molto ampia (ancorchè limitata ai punti oggetto del giudicato) ed approfondita, e si è concentrata principalmente sul costo del lavoro; voce di essenziale rilevanza, rispetto alla quale la ricorrente ha fornito così tante e diverse versioni (senza peraltro mai dare una precisa risposta a quanto richiesto dal RUP) da rendere inattendibile la sua prospettazione, come evidenzia anche l'Amministrazione nelle sue difese, con cui controbatte i singoli motivi di doglianza, rilevando che molte delle giustificazioni "su possibili economie e agevolazioni di cui la Ditta potrebbe godere per abbattere i costi dell'appalto come l'assunzione di nuovo personale, la riduzione dell'aliquota INAIL, il ricorso a personale iscritto alle liste di mobilità, l'utilizzi dei contratti di inserimento ecc." non sono stati valutati in quanto mai portati all'attenzione del RUP (si veda pg. 8 della Relazione) che, quindi, non ha potuto prenderli in considerazione.

6.3. - Il terzo motivo lamenta non sia stato ritenuto sufficiente l'utile di impresa (originariamente indicato nel 5,01%) dichiarato nelle giustificazioni dell'1.7.11, pari al 3,39%, che comunque, anche rimodulato considerando gli ulteriori costi ritenuti dal RUP, risulterebbe dell'1.3%, quindi sufficiente, posto che l'utile di impresa

va valutato anche alla stregua di altri fattori, quale il prestigio acquisito dall'esecuzione della commessa, e la diffusione del nome sul territorio.

Come giustamente osserva l'Amministrazione anche la prospettazione dell'utile di impresa è risultata assai varia (essendo passata dal 5,01 all'1.3 circa), senza peraltro che tali cifre risultassero mai adeguatamente giustificate "dai riscontri ricavabili dai dati numerici forniti dalla Società". Non solo, come risulta dalla Relazione del RUP, la sottostima dei costi del personale da adibire alle sostituzioni nonché la (ammessa) necessità di ridurre l'utile per coprire gli oneri IRA e IRES di fatto hanno ridotto all'osso, se non addirittura azzerato (il RUP dimostra che l'aggiudicataria subirebbe addirittura delle perdite nell'arco del quinquennio) ogni possibile utile. Il che rende l'offerta certamente inaffidabile

6.4. - Il quarto e quinto motivo lamentano, rispettivamente, che è ben possibile in sede di verifica di congruità rimodulare l'offerta e che la soglia di anomalia sarebbe stata mal calcolata.

Anche questi motivi sono infondati: il primo perché nessuno ha contestato alla ricorrente di aver modificato l'offerta, ma unicamente che la stessa, pur riesaminata con gli aggiustamenti proposti, non risulta sostenibile; il secondo (anche ammesso che la sua riproposizione in questa sede, essendo già stata la censura formulata nel primo ricorso, sia ammissibile) perché del tutto generica e indimostrata.

6.5. - Il sesto motivo lamenta la incompetenza del RUP a valutare l'anomalia dell'offerta che, secondo la ricorrente, doveva essere effettuata dalla "Stazione Appaltante", ancorché il Capitolato, all'art. 6 (che viene, *in parte qua*, opposto) lo demandi espressamente al RUP.

Il motivo non ha pregio, posto che la - volutamente - generica espressione usata dalla legge (art. 88 del D.Lg. 163/06), consente all'Amministrazione precedente di articolare i compiti e le responsabilità dei soggetti che intervengono nel procedimento come ritiene più opportuno. In ogni caso, nessuna norma vieta che tale incombenza venga affidata al RUP; anzi, la regola è stata positivamente introdotta dall'art. 121, comma 2, del D.P.R. 207/10.

6.6. - Gli ulteriori motivi di ricorso, che riguardano la posizione della controinteressata aggiudicataria, *ut supra* precisato, sono inammissibili per carenza di interesse.

In definitiva, il ricorso va respinto.

7. - Sussistono giuste ragioni - in specie per la complessità della vicenda - per disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)